



COMUNE DI CALVATONE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 36 del 29 ottobre 1998 .

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato a sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 50 della legge 27.12.1997 n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997 n. 471, 472 e 473 , recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie in vigore dal 1° aprile 1998.

Art. 2

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi..

Art. 3

Criteri per la determinazione della sanzione

1. I criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali sono i seguenti:
 - a) applicazione della sanzione del 100% dell'imposta o diritto dovuto previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della denuncia o dichiarazione;
 - b) applicazione in misura del 50% dell'imposta o diritto dovuto previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - c) applicazione della sanzione di lire 50.000 in caso di violazioni non suscettibili di ricadere nella determinazione del tributo (errori cd formali presenti nella denuncia);
 - d) applicazione della sanzione di lire 100.000 in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Art. 4

Misura delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni è quella indicata nei seguenti allegati del presente regolamento:
 - A) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
 - B) IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
 - C) TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
 - D) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
 - E) IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRE ARTI E PROFESSIONI (ICIAP)
 - F) TRIBUTI DIVERSI SOGGETTI ALL'ART. 274 DEL TUFL 1175/31

Art. 5

Concorso di violazioni e violazioni continuate

1. Se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la sanzione più grave aumentata di un terzo, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.
2. Se le violazioni si rilevano ai fini di più tributi, si applica quale sanzioni cui riferire l'aumento quella più grave aumentata di un quinto.

3. Qualora le violazioni riguardino periodi di imposta diversi la sanzione viene aumentata della metà se i periodi di imposta sono più di due.
4. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
5. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 3, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun titolo e per ciascun periodo di imposta.
6. La sanzione conseguente alla rinuncia dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata a sensi degli artt. 16 e 17 del D. Lgs 472/97 non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni.

Art. 6

Recidiva

1. In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs 472/97, la sanzione non viene aumentata.

Art 7

Procedura di irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento di ufficio, di rettifica o di liquidazione a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati i fatti attribuiti al trasgressore, le norme violate, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge. L'atto deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente e l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta di un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e agli interessi calcolati sullo stesso.
3. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo, anche mediante iscrizione a ruolo, senza preventiva contestazione.

Art. 8

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

Art. 9

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi di cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omissione o ritardato pagamento del tributo.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in cinque anni.
3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre sino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 10

Rateizzazione della sanzione

1. Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere rateizzato, in caso di comprovata situazione economica disagiata, in 3 rate mensili, qualora l'importo della sanzione non superi lire 300.000, e sino a 12 mesi qualora l'importo della sanzione superi lire 300.000.
2. La rateizzazione è disposta dal funzionario responsabile del servizio, su parere dei servizi sociali.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere al pagamento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 11

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa di cui ai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e 203 del 5.6.1998.

ALLEGATO A

MPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

VIOLAZIONE	<i>sanzioni previste dal D Lgs 473</i>				sanzione applicab.
	% minima	% massima	minimo	massimo	
Omessa presentazione dichiarazione o denuncia	100%	200%	.100.000		100% imposta dovuta con un minimo di £. 100.000
Presentazione dichiarazione o denuncia infedele	50%	100%			50% della maggiore imposta dovuta
Infrazione di carattere formale (mancata esibizione o trasmissioni di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche infedele, di questionari)			100.000	500.000	150.000
Infrazione di carattere formale (errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti)			100.000	500.000	100.000

ALLEGATO B

MPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONE	<i>sanzioni previste dal D Lgs 473</i>				sanzione applicab.
	% minima	% massima	minimo	massimo	
Omessa presentazione dichiarazione	100%	200%	.100.000		100% imposta dovuta con un minimo di £. 100.000
Presentazione dichiarazione	50%	100%			50% della maggiore imposta dovuta
Infrazione di carattere formale (mancata esibizione o trasmissioni di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche infedele, di questionari)			100.000	500.000	150.000
Infrazione di carattere formale (errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti)			100.000	500.000	100.000

ALLEGATO C

TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONE	<i>sanzioni previste dal D Lgs 473</i>				sanzione applicab.
	% minima	% massima	minimo	massimo	
Omessa presentazione denuncia	100%	200%	.100.000		100% imposta dovuta con un minimo di £. 100.000
Presentazione denuncia infedele	50%	100%			50% della maggiore imposta dovuta
Infrazione di carattere formale (mancata esibizione o trasmissioni di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche infedele, di questionari)			100.000	500.000	150.000
Infrazione di carattere formale (errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti)			100.000	500.000	100.000

ALLEGATO D

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONE	<i>sanzioni previste dal D Lgs 473</i>				sanzione applicab.
	% minima	% massima	minimo	massimo	
Omessa presentazione denuncia iniziale o di variazione	100%	200%	.		100% taxa o maggior taxa dovuta
Presentazione denuncia infedele	50%	100%			50% della maggiore taxa dovuta
Infrazione di carattere formale (mancata esibizione o trasmissioni di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche infedele, di questionari)			50.000	500.000	100.000
Infrazione di carattere formale (errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti)			50.000	500.000	50.000

ALLEGATO E

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (ICIAP)

VIOLAZIONE	<i>sanzioni previste dal D Lgs 473</i>				sanzione applicab.
	% minima	% massima	minimo	massimo	
Omessa presentazione denuncia	100%	200%	200.000		100% imposta dovuta con un minimo di £. 200.000
Presentazione denuncia infedele	50%	100%			50% della maggiore imposta dovuta
Infrazione di carattere formale (mancata esibizione o trasmissioni di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche infedele, di questionari)			100.000	500.000	150.000
Infrazione di carattere formale (errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti)			100.000	500.000	100.000

ALLEGATO F

TRIBUTI DIVERSI SOGGETTI ALL'ART. 274 DEL TU FINANZA LOCALE 14.9.1931 N. 1175

VIOLAZIONE	<i>sanzioni previste dal D Lgs 473</i>				sanzione applicab.
	% minima	% massima	minimo	massimo	
Omessa presentazione denuncia	100%	100%			100% tributo dovuto
Presentazione denuncia infedele	80%	80%			80% della maggiore tassa dovuta
Infrazione di carattere formale (mancata esibizione o trasmissioni di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche infedele, di questionari)			100.000	1.000.000	150.000
Infrazione di carattere formale (errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti)			100.000	1.000.000	100.000

